

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-127 del 13/01/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 <i>ì</i> ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO T.NSE, LOC. LA NOCE (PC) - DITTA BETON SERVICE S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-114 del 10/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici GENNAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO T.NSE, LOC. LA NOCE (PC) - DITTA BETON SERVICE S.P.A.**

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Visti:**

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Considerato che:**

- ✓ lo sportello S.U.A.P. del Comune di Gragnano T.se ha trasmesso ad ARPAE – SAC di Piacenza, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D. P. R. n° 59/2013, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di calcestruzzo" presentata dalla ditta Beton Service SpA, con nota acquisita al prot. Arpae n. 119935 del 30/07/2019;
- ✓ con nota prot. n. 137524 del 05/09/2019 questo Servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 c. 1 del D.P.R. 59/2013 ha richiesto la documentazione integrativa relativamente alle matrici riguardanti gli scarichi e le emissioni in atmosfera;
- ✓ con note prot. 149791 del 30/09/2019, prot. 158367 del 15/10/2019 e prot. 177859 del 19/11/2019 è stata acquisita la suddetta documentazione integrativa;
- ✓ con nota prot. n. 187700 del 06/12/2019 dal SAC di ARPAE è stata indetta per il giorno 20/12/2019 la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 c. 2 della L. 241/90;
- ✓ in data 20/12/2019 si è svolta la Conferenza dei Servizi indetta con la nota sopracitata 187700/2019 e che i titoli ambientali richiesti sono i seguenti:
  - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad uno scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
  - nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

**Verificato che:**

- le emissioni convogliate derivano dallo stoccaggio del cemento in sili metallici (E3), dal dosaggio cemento con tramoglia pesatrice (E1) e dal carico della autobetoniera (E2), tutte dotate di appositi sistemi di abbattimento. Su tali emissioni non è possibile realizzare strutture per i campionamenti, tuttavia i relativi sistemi di abbattimento sono muniti di pressostato differenziale e quello di E2 di timer per il controllo del ciclo di pulizia;
- il gestore precisa che, grazie all'umidità degli inerti la loro movimentazione non genera aerodispersione di polvere, inoltre, per evitare la dispersione di polvere dal piazzale inghiaiato è prevista la bagnatura tramite appositi irrigatori;
- presso lo stabilimento è presente uno scarico (S1) di acque reflue industriali generate dall'attività di lavaggio delle autobetoniere, trattate con un impianto costituito da un comparto di separazione e sedimentazione (volume utile totale di circa 22 mc) e da un deoleatore munito di filtro a coalescenza e otturatore automatico di chiusura del comparto di accumulooli (dimensionato per un volume massimo pari a 2l/s);
- lo scarico S1 recapita nel corpo idrico superficiale "canale laterale alla strada camionabile" afferente al Fiume Trebbiacosì come individuato nella Tavola 3 "Planimetria generale – SCHEDA A – (data- rev 2 del 12/10/2019) allegata alle integrazioni assunte al protocollo ARPAE con n. 158367 del 15/10/2019;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento si immettono, previo trattamento preliminare in fossa Imhoff, nella condotta fognaria della Ditta Boccenti Giovanni e Figli S.R.L., autorizzata con AUA del 22/01/2016 (così come rettificata con Atto del 23/01/2017) e relativa Modifica non Sostanziale con atto del

19/03/2019, rilasciate dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense;

**Acquisiti** i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA, come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi del 20/12/2019:

- la relazione tecnica, con prescrizioni, espressa dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n. 164377 del 24/10/2019, in merito allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- il parere n. 135883 del 19.12.2019 (prot. Arpae n. 195493 del 20.12.2019) del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, favorevole all'istanza presentata dalla Ditta, evidenziando la necessità, così come riportato dalla ditta, di garantire la bagnatura del materiale inerte per mantenere un'umidità sufficiente ad evitare emissioni diffuse di polveri;
- parere del rappresentante del ST di Arpae favorevole per quanto attiene le emissioni in atmosfera;
- parere favorevole del rappresentante del Comune per quanto attiene le emissioni in atmosfera. Relativamente alla matrice rumore rileva la congruità della documentazione presentata e la conformità ai limiti della zonizzazione comunale vigente;
- parere favorevole del rappresentante dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale con la condizione che il punto di scarico da ritenersi cautelativamente ricompreso nel Parco, debba realizzarsi con un arretramento di m. 2,00 per essere al di fuori del Parco;

**Considerata** l'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"
- D. P. R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistono i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività "produzione di calcestruzzo" svolta nello stabilimento sito nel Comune di Gragnano T.nse, Loc. La Noce), dalla ditta BETON SERVICE S.P.A. (C.F. 00830430153) richiamando integralmente le risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi il 20/12/2019;

**2. di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### EMISSIONE N. E1 PESA CEMENTO

Portata massima	75 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	256 gg/anno

Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 CARICO AUTOBETONIERA**

Portata massima	6500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	256 gg/anno
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 N. 2 SILI CEMENTO**

Portata massima	1600 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	256 gg/anno
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per minimizzare le emissioni diffuse (tra cui idonea bagnatura), in particolare durante lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti;
- b) i camini di emissione devono essere identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione;
- c) in caso di necessità, l'autorità competente al controllo potrà richiedere al gestore di dotare le emissioni E1, E2 ed E3 di prese di misura posizionate e dimensionate, per quanto possibile, in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e di mettere a disposizione dell'autorità stessa apposite strutture, anche temporanee, per garantire l'accessibilità alle prese di misura nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
  - UNI 10568 per la determinazione della **Silice libera cristallina**
  - UNI 10568 per la determinazione della **Silice libera cristallina**
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E1, E2 ed E3 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) **il gestore può non effettuare i monitoraggi di cui al precedente punto e) e non tenere il registro di cui al punto f) a condizione che** i sistemi di abbattimento di E1, E2, E3 siano muniti di appositi pressostati differenziali per il controllo dell'efficienza dei medesimi e di appositi temporizzatori per garantire una idonea e regolare pulizia dei sistemi stessi;
- j) le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) qualora il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui

trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di stabilire** per lo scarico di acque reflue industriali il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale (come individuato nella Tavola 03 "Planimetria generale – SCHEDA A" - Rev. 2 del 12/10/2019), dei limiti tabellari previsti dalla Tab. 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per gli scarichi in acque superficiali;
- **di impartire** le seguenti prescrizioni per lo **scarico (S1) di acque reflue industriali**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale laterale alla strada camionabile" afferente al Fiume Trebbia:
  - a) **entro tre mesi dal rilascio dell'AUA** il gestore deve trasmettere ad Arpae, all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale ed al Comune di Gragnano Trebbiense una planimetria in scala idonea riportante la posizione definitiva del punto di scarico e le relative coordinate nel sistema WGS84;
  - b) tutti i pozzetti di ispezione posti sulla rete di raccolta delle acque di scarico, compreso quello atto ai prelievi di legge, devono essere sempre accessibili; in particolare il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità di controllo;
  - c) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte interne all'insediamento atte al convogliamento delle acque reflue e dei pozzetti di ispezione. Si dovrà provvedere pertanto con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
  - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
  - e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, devono essere asportati i fanghi e gli oli dal sistema di trattamento e devono essere puliti con regolarità i filtri a coalescenza. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente (comunque entro le 24 ore successive all'evento) darne comunicazione in modo scritto (tramite PEC) all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) di Piacenza e al Comune di Gragnano Trebbiense, indicando le cause dell'imprevisto, i tempi necessari per il ripristino della normalità e le modalità adottate al fine di evitare anche temporaneamente lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari previsti nell'Atto Autorizzativo. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
  - g) le zone del piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue non dovranno essere in alcun modo interessate né da attività lavorative, né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
  - h) i volumi ed il carico organico di acque reflue da depurare avviati agli impianti di trattamento non dovranno in alcun caso risultare superiori alla massima potenzialità depurativa prevista per gli stessi;
  - i) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- B) fa salvo che:
  - il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
  - i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- C) da atto che:
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dal gestore, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP.

La Dirigente  
Dott.a Adalgisa Torselli

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**